

	DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA	Codice documento: SIC FORM 50-04	
	Titolo sezione: AGGIORNAMENTO	Data emissione: 04/2021	N° pagina: 1/9
Sistema Gestione Qualità	Aggiornamento Normativo Sicurezza Aprile 2021	N° Edizione: 01	N° Revisione: 00

Materiale Informativo Sicurezza sul Lavoro

Aprile 2021

**Trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico
e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria**

	DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA	Codice documento: SIC FORM 50-04	
	Titolo sezione: AGGIORNAMENTO	Data emissione: 04/2021	N° pagina: 2/9
Sistema Gestione Qualità	Aggiornamento Normativo Sicurezza Aprile 2021	N° Edizione: 01	N° Revisione: 00



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria

1. Le FAQ del Garante: trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, disposizioni sul trattamento dell'emergenza e della protezione dei lavoratori

1.1 Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo

1.2 Trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria

2. I chiarimenti del Garante: test sierologici sul posto di lavoro

	DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA	Codice documento: SIC FORM 50-04	
	Titolo sezione: AGGIORNAMENTO	Data emissione: 04/2021	N° pagina: 3/9
Sistema Gestione Qualità	Aggiornamento Normativo Sicurezza Aprile 2021	N° Edizione: 01	N° Revisione: 00

1. Le FAQ del Garante: trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, disposizioni sul trattamento dell'emergenza e della protezione dei lavoratori

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato le Frequently Asked Question in merito alla gestione dei dati afferenti alle vaccinazioni contro il Covid-19 dei lavoratori dipendenti, anche in funzione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'obiettivo primario è di "fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori".



	DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA	Codice documento: SIC FORM 50-04	
	Titolo sezione: AGGIORNAMENTO	Data emissione: 04/2021	N° pagina: 4/9
Sistema Gestione Qualità	Aggiornamento Normativo Sicurezza Aprile 2021	N° Edizione: 01	N° Revisione: 00

1.1 Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo

Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell'avvenuta vaccinazione?

Il datore di lavoro **non** può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19.

Il datore di lavoro **non** può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità.

Si prevedono future diverse indicazioni in specifici settori quali quello Sanitario, RSA e Scuole.

Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

Il medico competente **non** può comunicare al datore di nominativi dei dipendenti vaccinati.

Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica (art. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).

La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

Nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale che valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, nei soli casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, trovano applicazione le "misure speciali di protezione" previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell'ambito del Titolo X del d.lgs. n.81/2008).

In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica.

Per poter accedere alle FAQ è sufficiente cliccare al seguente link:

[FAQ CORONAVIRUS – GARANTE PRIVACY](#)

	DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA	Codice documento: SIC FORM 50-04	
	Titolo sezione: AGGIORNAMENTO	Data emissione: 04/2021	N° pagina: 5/9
Sistema Gestione Qualità	Aggiornamento Normativo Sicurezza Aprile 2021	N° Edizione: 01	N° Revisione: 00

1.2 Trattamento dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria

Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all'ingresso della propria sede?

I datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, **sono tenuti** a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemologica, tra queste la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, contenute nel «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020.

Non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione" (art. 5, par.1, lett. c) del GDPR, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge.



L'amministrazione o l'impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un'autodichiarazione, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro?

Il lavoratore è tenuto a segnalare al datore di lavoro, anche mediante autodichiarazione, se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e **astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive** in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

	DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA	Codice documento: SIC FORM 50-04	
	Titolo sezione: AGGIORNAMENTO	Data emissione: 04/2021	N° pagina: 6/9
Sistema Gestione Qualità	Aggiornamento Normativo Sicurezza Aprile 2021	N° Edizione: 01	N° Revisione: 00

È possibile pubblicare sul sito istituzionale i contatti dei funzionari competenti per consentire al pubblico di prenotare servizi, prestazioni o appuntamenti presso le amministrazioni nella attuale emergenza epidemiologica?

Le attività di ricevimento o di erogazione diretta dei servizi al pubblico **devono essere garantite** con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici.

Per i compiti che richiedono la necessaria presenza sul luogo di lavoro, è previsto che le amministrazioni svolgano le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle "indifferibili" fornendo agli utenti i recapiti utili delle unità organizzative competenti (telefono, PEC) e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici.

Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?

Nel contesto dell'emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale.

Il medico competente **provvede a segnalare** al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione, nonché collabora con quest'ultimo e con l'RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'identità dei dipendenti contagiati?

I datori di lavoro **non** possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

Tale obbligo di comunicazione **non** è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest'ultimo.

	DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA	Codice documento: SIC FORM 50-04	
	Titolo sezione: AGGIORNAMENTO	Data emissione: 04/2021	N° pagina: 7/9
Sistema Gestione Qualità	Aggiornamento Normativo Sicurezza Aprile 2021	N° Edizione: 01	N° Revisione: 00

Può essere resa nota l'identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?

No, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d'urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale.

Il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?

Sì, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all'affidabilità e all'appropriatezza di tali test.

Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l'invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti.

I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l'effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi?

Sebbene, di regola, i dati personali relativi alle specifiche patologie di cui sono affetti i lavoratori possano essere trattati solo da professionisti sanitari (es. medici di base, specialisti, medico competente) e non anche dal datore di lavoro, quest'ultimo, in taluni casi, **nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica, può** lecitamente venire a conoscenza dell'identità del dipendente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus nei seguenti casi:

- quando ne venga informato direttamente dal lavoratore;
- nei limiti in cui sia necessario al fine di prestare la collaborazione all'autorità sanitaria;
- ai fini della riammissione sul luogo di lavoro del lavoratore già risultato positivo all'infezione da Covid-19.

	DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA	Codice documento: SIC FORM 50-04	
	Titolo sezione: AGGIORNAMENTO	Data emissione: 04/2021	N° pagina: 8/9
Sistema Gestione Qualità	Aggiornamento Normativo Sicurezza Aprile 2021	N° Edizione: 01	N° Revisione: 00

Sono utilizzabili applicativi con funzionalità di “contact tracing” in ambito aziendale?

Sì. La funzionalità di “contact tracing”, prevista da alcuni applicativi al dichiarato fine di poter ricostruire, in caso di contagio, i contatti significativi avuti in un periodo di tempo commisurato con quello individuato dalle autorità sanitarie in ordine alla ricostruzione della catena dei contagi ed allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi, deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 6, d.l. 30.4.2020, n. 28:

- gli utenti devono essere informati sulle finalità, sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
- i dati personali raccolti dall’applicazione non devono eccedere le finalità per le quali sono trattati;
- il servizio deve garantire la riservatezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi di trattamento.

Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro possono essere resi disponibili applicativi che non trattano dati personali?

Sì, il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo di applicativi che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra informazione) all’interessato, né preveda la registrazione dei dati trattati.

Ad esempio, applicazioni che effettuano il conteggio del numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo, attivando un “semaforo rosso” al superamento di una determinata soglia.



	DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA	Codice documento: SIC FORM 50-04	
	Titolo sezione: AGGIORNAMENTO	Data emissione: 04/2021	N° pagina: 9/9
Sistema Gestione Qualità	Aggiornamento Normativo Sicurezza Aprile 2021	N° Edizione: 01	N° Revisione: 00

2. Covid-19, test sierologici sul posto di lavoro: i chiarimenti del Garante privacy

Nel comunicato stampa del 24 maggio 2020 il Garante ha specificato che il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemologica.

Il Garante ha chiarito infine, che la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell'ordine, può avvenire solo su base volontaria.

